

N. di Spediz. 1727 **RICEVUTA in PARTENZA** N. del Boll. di gar. _____

Ricevuti dal Sig.^r Vidiani per la
spedizione a **grande velocità** in porto ⁽¹⁾ franco
al Signor Ar. C. Belgiojoso a Milano
abitante in Via _____ N. _____ fermo in ⁽²⁾ _____
Colli N. 1 contenenti modelli acciaio

DETTAGLIO DELLE TASSE PAGATE

Porto, assicuraz. e bollo ..	<u>1/10</u>	
Presa a domicilio		
Provvigioni		
Consegna a domicilio		
Porto oltre		
Multe,		
Magazzinaggio		
TOTALE Lire		

accompagnati da Bolla ⁽³⁾ _____
del peso di chilogr. 3,28 del valore
dichiarato di L. _____ dietro
rimborso dell'assegno di L. _____

A _____ li 21 febr 1868

L'AGENTE ALLE CELERI

- (1) Indicare se sono in porto affrancato od in assegnato.
- (2) Indicare, fermo in Stazione, quando non sono da recapitarsi a domicilio.
- (3) Indicare le qualità ed il numero dei ricapiti finanziarij.

AVVISO.

La spedizione delle Merci a grande velocità si effettua in base ai prezzi ed alle condizioni portate dalle vigenti Tariffe generali.

La Società non è responsabile della dispersione dei liquidi, delle lesioni degli oggetti fragili, nè delle avarie a cui possono andar soggette le mercanzie sciolte e non imballate.

Essa non garantisce le deteriorazioni risultanti o da un cattivo imballaggio, o dalla visita dell'Amministrazione del Dazio consumo e della Dogana.

Gli oggetti deperibili non possono spedirsi che affrancati; in caso di rifiuto del Destinatario saranno venduti a rischio e pericolo del Mittente.

La Società non risponde dei danni derivanti da ritardo nell'arrivo della merce; essa rimborsa soltanto od abbandona, a norma dei casi e salvi quelli di forza maggiore, una parte della tassa pagata e dovuta pel trasporto della merce.

I Reclami per avarie d'oggetti devono essere fatti al Capo Stazione d'arrivo prima che la merce sia esportata dalla Stazione;

per mancanza di colli devono essere parimenti fatti al Capo Stazione d'arrivo colla presentazione della ricevuta degli oggetti emessa dalla Stazione di partenza;

per una tassa creduta eccessiva devono essere fatti alla Direzione dell'Esercizio e per essa alle Divisioni del Traffico.

Passato il termine di sei mesi dalla data della spedizione, non sarà più ammesso alcun reclame.

In caso d'avaria o perdita di oggetti consegnati all'Amministrazione, sarà dalla medesima corrisposto l'equivalente al valore dichiarato, quando trattasi di Numerario e Preziosi e di merci assicurate.

Se invece la merce non è stata assicurata, l'Amministrazione corrisponderà soltanto:

- L. 5 per ogni chilogrammo di merci spedite a grande velocità;
- 2 per ogni chilogrammo di merci spedite a piccola velocità, se le medesime appartengono alle tre prime classi;
- 40 al quintale per quelle di 4.^a classe;
- 4 al quintale per quelle di 5.^a e classi speciali.

L'Amministrazione avrà sempre il diritto di pretendere la presentazione delle *fatture* e note di vendita, o di liquidare le indennità in ragione del prezzo degli oggetti in comune commercio, ove questo prezzo sia inferiore alla quota d'indennità sovra stabilita in ragione di peso.

Nel fissare l'indennità si terrà conto del calo naturale degli oggetti e del peso dei recipienti e dell'imballaggio.